

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5312 del 15/11/2019
Oggetto	FE18A0020 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITÀ MOLINO DI FILO NEL COMUNE DI ALFONSINE (RA) - RICHIEDENTE: SANTA MARIA S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5469 del 15/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE18A0020
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
INDUSTRIALE IN LOCALITÀ MOLINO DI FILO NEL COMUNE DI ALFONSINE
(RA)
RICHIEDENTE: SANTA MARIA S.R.L.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09

dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 9248 del 22/09/2009 del Servizio Tecnico Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna è stata rilasciata concessione di derivazione di acque sotterranee a nome della Ditta Serenissima CIR – Industrie Ceramiche SpA, con scadenza 31/12/2015;
- la concessione prevedeva un prelievo con una portata massima di 5 l/s ed un volume di 94.900 mc/anno mediante pozzo ubicato all'interno dello stabilimento ceramico in località Molino di Filo, nel Comune di Alfonsine (RA);
- lo stabilimento di Molino di Filo è stato ceduto dal concessionario alla ditta Santa Maria srl (CF/P.IVA 02522550397) con sede legale in Via Antonellini 70 nel Comune di Alfonsine (RA) con atto di compravendita di data 30/04/2015;
- il nuovo titolare dello stabilimento non ha presentato domanda di cambio di titolarità e di rinnovo della concessione entro la scadenza del 31/12/2015;
- in data 1/8/2018 la ditta Santa Maria srl ha presentato domanda di VIA volontaria ai sensi della LR 4/2018 per il progetto di ristrutturazione impiantistica e aumento della capacità produttiva dello stabilimento ceramico esistente in località Molino di Filo nel Comune di Alfonsine (RA);
- con nota prot. PGFE/2018/9741 del 17/08/2018 ARPAE SAC di Ravenna, struttura incaricata allo svolgimento dell'istruttoria della procedura di VIA per conto della Regione Emilia-Romagna ai sensi della LR 4/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento in parola con la fase di verifica di completezza, ai sensi dell'art. 27-bis del DLgs 152/2006;
- ad esito della verifica di completezza la Ditta Santa Maria srl ha presentato istanza di concessione di derivazione ad uso industriale dal pozzo esistente, che è stata acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/12464 del 12/10/2018;
- la domanda in questione prevede una portata massima di prelievo di 5 l/s ed un volume annuo di 94.900 mc, analogamente a quanto già autorizzato al precedente proprietario dell'impianto Serenissima CIR – Industrie Ceramiche SpA;

- il richiedente ha successivamente fornito documentazione integrativa acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/19875 del 30/07/2019;
- con nota prot. n. PG/2019/125737 del 9/08/2019 ARPAE SAC di Ravenna ha indetto la Conferenza di Servizi avente ad oggetto “Procedura per Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) volontaria e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del Dlgs 152/2006 e della LR 4/2018 per progetto di ristrutturazione impiantistica e aumento capacità produttiva dello stabilimento ceramico esistente in Via Antonellini 70, Fraz. Molino di Filo, Comune di Alfonsine, proposto da Santa Maria srl”;
- tale Conferenza di Servizi è finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto e all'esercizio dello stabilimento in esame e ad essa partecipano, ai sensi dell'art. 19 della LR 4/2018, tutte le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni o pareri previsti per le finalità di cui sopra;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 290,70 €, ai sensi della DGR 65/2015;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 349 del 31/10/2018 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Santa Maria srl e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- in Conferenza di Servizi è stata convocata per l'espressione del parere di competenza, previsto dall'art. 12 del RR 41/2001, la Provincia di Ravenna;
- con nota di data 20/09/2019, acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2019/145244 in pari data, la Provincia di Ravenna ha espresso parere favorevole in merito alla domanda di concessione in esame con le seguenti indicazioni:
 - *“l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;*
 - *di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e delle strutture della apertura del pozzo. A tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo”;*
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- il pozzo oggetto della domanda di concessione è ubicato nel Comune di Alfonsine (RA) all'interno dello stabilimento ceramico sito in Via Antonellini n. 70 in località Molino di Filo;
- il pozzo è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=734675, Y=941772 e ricade in area identificata catastalmente al Foglio 4, mappale 16 del Catasto fabbricati del Comune di Alfonsine, di proprietà del richiedente;
- il pozzo è stato realizzato nell'anno 2009 ed ha le seguenti caratteristiche tecniche:
 - profondità 150 m da p.c.
 - materiale PVC
 - diametro 140 mm (interno)
 - profondità filtri 135 – 150 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 4 kW
 - portata 5 l/s
- la testa pozzo, alloggiata all'interno di pozzetto chiuso da tombino metallico, è dotata di tappo con apposito sfiato, contatore e rubinetto;
- dalla relazione di fine lavori redatta in data 7/08/2009 dalla Dott.ssa Geol. Sara Bedeschi risulta che è stato realizzato un avampozzo sino alla profondità di 100 m dal p.c. al fine di garantire l'isolamento idraulico delle falde dalle acque di superficie e che è stata data una idonea pendenza al piazzale ove è ubicato il pozzo in modo da evitare possibili ristagni di acque meteoriche in corrispondenza del pozzo;
- la domanda di concessione presentata prevede una portata massima di prelievo istantanea di 5 l/s ed un volume annuo massimo di 94.900 mc;
- i fabbisogni di acque di pozzo per i diversi utilizzi praticati all'interno dello stabilimento e i relativi consumi effettivi conseguenti alle misure di ricircolo/riuso adottate sono riassunti nella tabella seguente:

Utilizzo	Fabbisogno totale (mc/anno)	Consumo con misure di ricircolo/riuso (mc/anno)
Impasto	53.623	25.903
Smalti	1.593	1.593
Lavaggi	27.720	27.720
Rettifica	15.156	900
Totale	98.092	56.116

- il risparmio di risorsa idrica complessivamente conseguito con le misure di ricircolo/riuso adottate è quantificabile nel 43% del fabbisogno totale;
- l'Azienda richiedente afferma che con le attuali tecnologie non sono realizzabili ulteriori misure di ricircolo/riuso della risorsa acqua in grado di ridurre i prelievi da pozzo;
- al fine di contenere ulteriormente gli emungimenti è prevista la realizzazione di vasche per la raccolta delle acque meteoriche dei piazzali in prossimità dell'area di stoccaggio delle materie prime; tale intervento, che l'Azienda si impegna a

realizzare entro l'anno 2020, renderà disponibili per il ciclo produttivo circa 1.190 mc/anno di acqua in riduzione dei prelievi da pozzo;

- l'utilizzo del pozzo è previsto per 330 giorni/anno e 24 ore/giorno; il funzionamento, alla portata istantanea di 5 l/s, è discontinuo con innesco del pozzo regolato dalle sonde di livello nelle vasche di accumulo; la portata media su base annua è pari a 2 l/s;
- la stratigrafia riscontrata in fase di perforazione del pozzo è caratterizzata dall'alternanza di litotipi sabbiosi e limo-argillosi sino alla profondità di 135 m ove è stato intercettato il tetto dell'acquifero sfruttato dal pozzo in esame, ascrivibile al Complesso Acquifero A3, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche della pianura emiliano-romagnola contenuta nello studio "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER, ENI - Agip 1998);
- la prova di portata a gradini eseguita nell'anno 2009 fino a una portata massima di 9 l/s ha registrato un abbassamento totale del livello piezometrico di 3,6 m e un andamento lineare della curva portate/abbassamenti, che documenta il mancato raggiungimento della portata critica del pozzo;
- i dati di cui sopra ed il valore di trasmissività (T) ricavato dalla prova ($9,18 \times 10^{-3}$ m²/sec) indicano le buone capacità di ricarica dell'acquifero sfruttato e documentano che le sollecitazioni prodotte dall'utilizzo del pozzo non sono tali da produrre perturbazioni significative dell'acquifero;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale – confinato inferiore" (codice 2700ER-DQ2-PACI) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo "buono";
- che l'acquifero in questione è caratterizzato da modalità di ricarica da aree di transizione (alpina/appenninica);
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi "lievi" (portate inferiori a 25 l/s) e che la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in progetto non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso richiesta rientra tra le tipologie previste alla lettera c) (uso industriale) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- i canoni dovuti relativi alle annualità fino al 2019 compreso risultano già versati;
- il concessionario è tenuto a corrispondere un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi previsti dalla presente concessione per un importo pari a ad una annualità del canone, ai sensi della LR 3/1999;
- in riferimento ai prelievi effettuati successivamente al 2015 in assenza di autorizzazione, con nota prot. n. PG/2019/156994 del 14/10/2019 è stato notificato alla Ditta richiedente il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 41/2019;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che i volumi richiesti in concessione dalla Ditta, pari a 94.900 mc/anno, non siano giustificati alla luce della quantificazione dei fabbisogni effettuata dalla medesima Ditta nella configurazione di massima capacità produttiva (56.116 mc/anno);
- di ritenere pertanto assentibile un prelievo massimo di 60.000 mc/anno, comprensivo di un adeguato margine rispetto alle stime effettuate a tutela delle esigenze della Ditta richiedente;
- che la documentazione tecnica fornita e le valutazioni effettuate consentano di verificare la compatibilità dei prelievi previsti in progetto con il mantenimento delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero sfruttato;
- che non sussistano pertanto motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi sopraindicati;
- che alla luce della documentazione fornita dal Concessionario appaiono soddisfatte le condizioni indicate nel parere della Provincia di Ravenna (installazione di contatore per la misura dei prelievi effettuati dal pozzo e isolamento del pozzo nei confronti di possibili infiltrazioni di acque dalla superficie);
- che sia comunque necessario, in merito a quest'ultimo aspetto, attestare il corretto isolamento delle strutture di superficie del pozzo mediante documentazione fotografica da cui risulti l'effettivo stato di impermeabilizzazione del pozzetto di alloggiamento della testa pozzo e relativo coperchio di chiusura;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 23/10/2019 (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/167930 del 30/10/2019);

RITENUTO pertanto che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2028 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di

atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/167930 del 30/10/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, la Ditta Santa Maria srl, (C.F./P.IVA 02522550397) con sede legale in Via Antonellini 70 nel Comune di Alfonsine (RA), la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso industriale in località Molino di Filo nel Comune di Alfonsine (RA), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata dal pozzo aziendale esistente ubicato catastalmente nel Foglio 4, mappale 16 del Catasto fabbricati del Comune di Alfonsine ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=734675, Y=941772;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 5 l/s e il volume massimo annuo prelevabile è pari a 60.000 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio, ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di stabilire che entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere fornita adeguata documentazione fotografica attestante l'ottimale isolamento della testa pozzo nei confronti di possibili infiltrazioni di acque dalla superficie, provvedendo, qualora necessario, alla realizzazione di cementazione del basamento del pozzetto in continuità con la cementazione del pozzo e alla installazione di botola di chiusura a tenuta;
- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si verificassero condizioni che richiedono un cambio di titolarità della concessione, dovrà essere indirizzata apposita istanza allo scrivente Servizio, ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- i) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente;

- k) di stabilire che il canone annuo 2019 calcolato in base alle DGR sopra citate è pari ad € 2.117,48, somma già versata mediante bonifico bancario in data 8/04/2019;
- l) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta quale deposito cauzionale, pari a € 2.117,48, mediante bonifico bancario in data 28/10/2019; tale deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e rilevabile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente l'importo aggiornato del canone di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- o) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in località Molino di Filo, nel Comune di Alfonsine (RA) richiesta dalla Ditta Santa Maria srl (C.F./P.IVA 02522550397) con sede legale in Via Antonellini 70 nel Comune di Alfonsine (RA), Procedimento cod. n. FE18A0020.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di un pozzo, può essere utilizzata per una portata massima di 5,0 l/s e per un volume complessivo concesso di 60.000 metri cubi annui.

Il volume di cui sopra, viene concesso ad uso industriale per le esigenze dello stabilimento per la produzione di prodotti in ceramica di Molino di Filo, nel Comune di Alfonsine (RA).

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di prelievo è ubicata all'interno dello stabilimento di proprietà della Ditta Santa Maria srl, sito in via Antonellini n. 70, località Filo nel Comune di Alfonsine (RA).

Il pozzo è collocato catastalmente nel Foglio 4, mappale 16 del Catasto fabbricati del Comune di Alfonsine, ed è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=734675, Y=941772.

Le caratteristiche tecniche salienti del pozzo sono di seguito elencate:

- anno di realizzazione 2009
- profondità 150 m da p.c.
- materiale PVC
- diametro 140 mm (interno)
- profondità filtri 135 – 150 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 4 kW
- portata 5 l/s

La testa pozzo, alloggiata all'interno di pozzetto chiuso da tombino metallico, è dotata di tappo con apposito sfiato, contatore e rubinetto.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo

comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata entro il termine previsto da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal presente disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di comunicazione della rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411” tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario (IBAN IT 42 C 07601 02400 001018766582) indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere fornita adeguata documentazione fotografica atta a documentare l'ottimale isolamento della testa pozzo nei confronti di possibili infiltrazioni di acque dalla superficie, provvedendo qualora necessario alla realizzazione di cementazione del basamento del pozzetto in continuità con la cementazione del pozzo e alla installazione di botola di chiusura a tenuta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore), nonché a garantirne l'accessibilità e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno (mc) e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in sede di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario eventuali monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo - ivi compresa la sostituzione e/o la modifica della pompa - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato, con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE18A0020**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il

concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà essere effettuata con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento delle falde e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOKA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica, oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo della risorsa ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.